

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 125

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001 (*)

Normativa fiscale, in relazione agli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana di cui al Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, sui prodotti petroliferi e loro derivati estratti e raffinati nel territorio regionale

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Lo Statuto della Regione siciliana (R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455) contiene norme che ne dovrebbero regolare l'autonomia fiscale nonché i rapporti con lo Stato italiano in ordine alla attribuzione delle imposte percepite sul territorio della Regione stessa. È però a tutti ben noto come tali norme siano state nel tempo largamente disattese, pur costituendo un avanzato ed esemplare momento di federalismo fiscale. Non appare più procrastinabile l'attuazione di tali norme in un momento della storia dell'Italia in cui il concetto di federalismo fiscale è ormai patrimonio di tutte le componenti politiche e della intera cultura nazionale, ed in un momento in cui la Regione siciliana ha intrapreso una nuova linea di sviluppo economico che valorizza le peculiarità agricole, paesaggistiche, culturali ed ambientali di un territorio unico per varietà e ricchezza. La scelta di un nuovo modello di sviluppo sostenibile si sostituisce a una vecchia scelta di sviluppo economico che fino ad oggi ha puntato semplicemente sullo sfruttamento di alcune risorse, senza nessuna attenzione ai danni che un tale sfruttamento avrebbe potuto arrecare alle persone, all'ambiente, alla società, al futuro della Sicilia. Così come nessuna attenzione è stata in passato riservata dalla politica nazionale alle legittime necessità di risarcimento di tali danni, per cui il presente disegno di legge, pur nella consapevolezza di non poter certamente adempiere per intero al raggiungimento di tale obiettivo, intende, attraverso l'attuazione di una normativa già esistente, concorrere ad un parziale risarcimento nell'ottica delle nuove linee di sviluppo che non possono prioritariamente prescindere da una serie di interventi infrastrutturali atti a colmare l'attuale rilevantisimo divario di in-

vestimenti soprattutto nel settore dei trasporti esistenti tra la Sicilia ed il resto della Nazione.

L'industria degli idrocarburi in Sicilia è stata fortemente incrementata da quell'errato indirizzo di politica economica che ha consentito l'insediamento sul suo territorio di ben cinque raffinerie di prodotti petroliferi, tre stabilimenti petrolchimici, l'installazione, l'attivazione e la coltivazione di diversi pozzi a seguito della scoperta di giacimenti di petrolio greggio, l'installazione del gasdotto italoalgerino che rifornisce prevalentemente l'Italia continentale (la Sicilia ne usufruisce per il 20 per cento della quantità che transita) nonché diversi paesi europei. Tutte insieme queste risorse energetiche costituiscono circa il 60 per cento del consumo nazionale. Appare opportuno riportare alcuni dei dati più significativi relativi all'anno 1999: prodotti petroliferi ottenuti dalla lavorazione del greggio in stabilimenti ubicati nel territorio della Regione siciliana tonnellate 39.800.000, di cui consumati nel territorio della Regione stessa 8.000.000; gettito dell'accisa della quota parte consumata in Sicilia su prodotti petroliferi lavorati 2.200 miliardi; su gas di petrolio liquefatto (GPL) 130 miliardi; su gas metano 65 miliardi; su oli lubrificanti ed altro 11 miliardi.

La Sicilia è quindi un punto strategico molto importante nell'organizzazione dello Stato italiano per l'approvvigionamento e la lavorazione degli idrocarburi, un'attività che comporta comunque un forte rischio ambientale, un ovvio deturpamento paesaggistico e la possibilità di gravi danni alle persone.

La Regione siciliana non intende ovviamente sottrarsi al ruolo di primaria importanza nel settore idrocarburi che ha assunto nello sviluppo economico nazionale, ma è

necessario che lo Stato consenta per quanto possibile che, accanto all'industria degli idrocarburi, possa svilupparsi una nuova economia, incentrata soprattutto sulla valorizzazione dei beni culturali, artistici e ambientali dei quali è notoriamente ricca, nonché delle notevolissime risorse turistiche ed agricole. Diventa perciò necessario trovare un equilibrio per armonizzare il rischio derivato dal ruolo chiave nel settore idrocarburi con la valorizzazione di un territorio che punta sul turismo, sulla pesca e sulla trasformazione dei propri prodotti agricoli. Occorre inoltre riparare in qualche modo ai danni che ambiente e persone hanno subito con lo sviluppo dell'industria degli idrocarburi.

Considerato quanto sopra e considerata altresì la posizione geografica della Sicilia rispetto alla Comunità europea e ai suoi mercati, risulta evidente come i costi di trasporto incidano pesantemente sul commercio e quindi in misura particolarmente penalizzante per la competitività dei prodotti agricoli siciliani e sulle attività legate alla marineria da pesca e da diporto.

Il presente disegno di legge intende quindi ridare equilibrio al rapporto fra industria, ge-

stione delle risorse e sviluppo di un'economia che valorizzi la naturale vocazione del territorio esentando nella misura del 100 per cento dell'intero carico fiscale i prodotti petroliferi estratti e raffinati in Sicilia e nella stessa regione consumati.

Non apparendo sufficiente questa misura a colmare le necessità derivanti dal danno ambientale è previsto che essa venga integrata con una percentuale sulle accise dei prodotti petroliferi lavorati negli stabilimenti siciliani ed utilizzati per il consumo nazionale.

Prevede altresì il presente disegno di legge un richiamo attuativo del combinato disposto degli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana sia in ordine alle modalità di accreditamento delle somme derivanti da quanto sopra sia in ordine alle imposte pagate da società operanti con stabilimenti insediati nel territorio della Regione siciliana, ancorché aventi sede sociale in altra regione della Repubblica italiana, in questo caso con specifico riferimento al comparto delle aziende di estrazione, trasformazione e produzione di prodotti petroliferi.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Al fine di riequilibrare in senso federale l'anomalia esistente nei rapporti economici e fiscali tra lo Stato e la Regione siciliana in ordine al differenziale esistente tra produzione petrolifera e consumo interno regionale ed al fine di risarcire la stessa Regione del danno ecologico derivante dalla estrazione e raffinazione dei prodotti petroliferi e loro derivati, con le modalità di cui all'articolo 4 tutti i veicoli a motore immatricolati nelle province siciliane da cittadini residenti nelle stesse e da società operanti nella Regione siciliana sono esentati nella misura del cento per cento dal pagamento dell'intero carico fiscale, compresa l'imposta sul valore aggiunto, sui prodotti petroliferi estratti e raffinati nella stessa Regione, e loro derivati, limitatamente ai quantitativi acquistati e presuntivamente consumati nel territorio della Regione siciliana.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è anche concessa:

a) sul gas metano, sul GPL e sul gasolio destinati e consumati per l'autotrazione e il riscaldamento nel territorio della Regione siciliana;

b) sul gasolio imbarcato nei porti dell'Isola a provvista di bordo dalle unità da diporto per la navigazione nelle acque comunitarie siciliane;

c) sul gasolio destinato alle attività agricole svolte sul territorio regionale secondo la vigente normativa.

Art. 2.

1. L'esenzione fiscale per i prodotti di cui all'articolo 1 è estesa ai prodotti che vengano impiegati e consumati da imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche ed equiparate in stabilimenti operanti in Sicilia.

Art. 3.

1. Con riferimento alle imposte percepite dallo Stato a carico di imprese operanti nel settore della estrazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, è data, con le procedure di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, separata attuazione al combinato disposto degli articoli 36 e 37 del medesimo Statuto.

2. Alla stessa Regione siciliana viene attribuita una percentuale del 20 per cento su tutte le accise percepite dallo Stato sui prodotti petroliferi estratti e lavorati in stabilimenti ubicati nel territorio della Regione siciliana e consumati nel resto del territorio italiano. I relativi importi sono impiegati dalla Regione siciliana in opere di risanamento ambientale, di conservazione del patrimonio culturale e di riqualificazione delle coste.

Art. 4.

1. Il controvalore delle esenzioni di cui agli articoli 1 e 2 viene utilizzato per il 50 per cento al fine di una riduzione del prezzo dei carburanti al consumo e per l'altro 50 per cento viene versato, con le modalità di cui all'articolo 5, dallo Stato alla Regione siciliana, rimanendo quest'ultima vincolata ad impiegarlo in miglioramenti infrastrutturali nel settore dei trasporti.

Art. 5.

1. Il Ministero delle finanze effettua i conteggi relativi alle previsioni della presente legge entro il 30 luglio di ogni esercizio successivo al periodo di imposta di riferimento e ne dispone i relativi accrediti in favore della Regione siciliana entro il 30 novembre dello stesso anno.

